FAQ – Richieste di chiarimento al 30.1.26

Bando "Cluster Tecnologici per l'Innovazione – Edizione 2025

FAQ 1 - Inquadramento delle persone con Partita IVA nelle spese di personale

Con riferimento alla sezione **B.3 – Spese ammissibili**, e in particolare alla voce *"Spese di personale"*, si chiede di chiarire se i **contratti di collaborazione con persone fisiche titolari di Partita IVA**, che emettono fattura per l'attività svolta nell'ambito del **Piano di attività**, possano essere considerati ammissibili come costi di personale, anche in analogia a quanto chiarito da Regione Lombardia nella FAQ 4.3 del bando "Collabora & Innova 2024". *aggiornate il 14/10/2024***.** In caso affermativo, si chiede di specificare secondo quali modalità tali costi debbano essere rendicontati, posto che siano considerati ammissibili

RISPOSTA DG URI:

Si richiama il bando al punto *B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità:*

a. Spese di personale: […] Questa voce di spesa comprende spese relative a personale ***assegnato al CTL e dedicato a realizzare le azioni del Piano di attività****: personale dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, e assimilati, indipendentemente dalla forma contrattuale, comprendendo ad esempio* ***contratti di collaborazione****, dottorati, borse di ricerca, borse di studio, apprendistato,* ***comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente*** *(esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo), lavoratori in somministrazione, personale qualificato messo a disposizione da parte di organismi di ricerca o altre imprese presso il Cluster per un periodo di tempo limitato – al massimo per la durata di realizzazione del Piano – (a condizione che: il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal beneficiario; sia presente un ordine di servizio che riporta il chiaro riferimento al Piano ammesso all'Agevolazione e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Piano); prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività del Piano, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Cluster. […]*

Sono ammissibili i costi per spese di ***personale dedicato alla realizzazione delle azioni del Piano di attività definitivo, formalmente assegnato al Piano di attività tramite ordine di servizio o lettera di incarico o similari****, a partire dalla data di avvio del Piano e fino alla data di conclusione dello stesso.*

b. Spese generali (costi indiretti) per l'attuazione del Piano di attività definitivo – calcolate come tasso forfettario per una percentuale del 25% dei costi di personale. Possono rientrare ***in questa voce le spese per i servizi di consulenza e servizi equivalenti****.*

Si specifica che **nella voce a. *Spese di personale*** rientra sostanzialmente **qualsiasi tipo di rapporto di lavoro effettivo, dipendente e non, subordinato o meno**, inclusi contratti di collaborazione con persone fisiche anche con partita IVA (inclusi contratti di ricerca) che prevedano l'emissione di fatture a copertura dell'attività svolta **se assimilabili a rapporti di lavoro** (per esempio nei casi in cui l'attività di collaborazione è svolta presso la sede del Cluster, è di natura continuativa e qualsiasi risultato raggiunto nell'ambito dell'attività di collaborazione appartiene al Cluster) e purché soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità delle spese rendicontabili nella voce di costo di Personale (presenza di ordine di servizio o lettera di incarico o similari e timesheet debitamente firmati per ciascun lavoratore rendicontato attestanti le ore effettivamente lavorate per la realizzazione delle attività del Piano definitivo svolte), come specificato ai punti B.3 e C.4.c del bando.

Sono invece escluse dalla voce a. *Spese di personale* le prestazioni da parte di persone fisiche a partita iva che si inquadrano in **vere e proprie consulenze per prestazioni professionali specialistiche, non assimilabili a rapporti di lavoro** (come nel caso di attività di natura non continuativa e per apporti specialistici, per esempio attività di traduzione, per cui il soggetto incaricato garantisce il risultato e non è tenuto a ricevere un ordine di servizio o a compilare timesheet delle ore lavorate per la realizzazione dell'attività), rientranti invece **nelle S*pese generali***. Sono altresì escluse dalla voce a. *Spese di personale* le spese per consulenze che, seppure di natura continuativa, non siano strettamente connesse all'attuazione del Piano di attività ma connesse ad attività ordinarie legate al funzionamento del Cluster – come, ad esempio, consulenze di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, di marketing e simili.

Si precisa infine che, sia per la voce *a. Spese di personale* sia per la voce *b. Spese generali* il bando non richiede di presentare le fatture dei professionisti a partita IVA.

FAQ 2 - Inquadramento delle prestazioni occasionali nelle spese di personale

Con riferimento alla sezione **B.3 – Spese ammissibili**, e in particolare alla voce *"Spese di personale"*, si chiede di chiarire se i costi relativi a contratti di prestazione occasionale (ex Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017) sottoscritti per lo svolgimento di attività nell'ambito del **Piano di attività**, possano essere considerati ammissibili come costi di personale.

RISPOSTA DG URI:

Nel punto *B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*, alla voce *a. Spese di personale*, da voi già correttamente richiamata, si legge che:
"Questa voce di spesa comprende spese relative a personale **assegnato al CTL e dedicato a realizzare le azioni del Piano di attività**: personale dipendente, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, e assimilati, indipendentemente dalla forma contrattuale, comprendendo ad esempio contratti di collaborazione, dottorati, borse di ricerca, borse di studio, apprendistato, **comprese le forme di collaborazione o di prestazione di lavoro riconosciute dalla normativa vigente** (esclusione dei contratti di stage e tirocini di qualsiasi tipo), lavoratori in somministrazione, personale qualificato messo a disposizione da parte di organismi di ricerca o altre imprese presso il Cluster per un periodo di tempo limitato – al massimo per la durata di realizzazione del Piano – (a condizione che: *il costo del personale messo a disposizione sia sostenuto dal beneficiario*; *sia presente un ordine di servizio che riporta il chiaro riferimento al Piano ammesso all'Agevolazione e il dettaglio delle specifiche attività e mansioni tecnico/professionali svolte dal dipendente come componente del team di Piano*); prestazioni straordinarie di titolari, soci e amministratori, previo incarico scritto e solo per le attività direttamente connesse allo svolgimento dell'attività del Piano, non riconducibili alle attività svolte in funzione di socio o amministratore del Cluster."

Pertanto si conferma anche i contratti di prestazione occasionale possono rientrare nella voce a. *Spese di personale*, purché soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità delle spese rendicontabili nella voce di costo di Personale (presenza di ordine di servizio o lettera di incarico o similari e timesheet debitamente firmati per ciascun lavoratore rendicontato attestanti le ore effettivamente lavorate per la realizzazione delle attività del Piano definitivo svolte), come specificato ai punti B.3 e C.4.c del bando.

FAQ 3 – Modalità di rendicontazione delle ore lavorate e delle attività svolte.

Con riferimento alla sezione C.4 – Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione e alla sezione B.3 – Spese ammissibili, si chiede di chiarire le modalità operative di rendicontazione delle ore e delle attività svolte dal personale assegnato al Piano di attività. In particolare, si richiede se:

- la rendicontazione delle ore debba avvenire esclusivamente tramite timesheet analitici, con dettaglio delle attività svolte per ciascuna azione del Piano;
- sia sufficiente una rendicontazione per macro-attività / azioni, oppure se sia richiesto un livello di dettaglio puntuale per singola attività;

Si richiede, inoltre, secondo quale format o modello dovranno essere redatti i timesheet giornalieri.

RISPOSTA DG URI:

Come riportato nella sezione del bando C4.c *Caratteristiche della fase di rendicontazione*, ai fini dell'erogazione della tranche intermedia e della tranche a saldo il CTL è tenuto ad allegare alla richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, i timesheet attestanti le ore effettivamente lavorate per la realizzazione delle attività del Piano definitivo svolte; ciascun timesheet deve essere sottoscritto **mediante firma digitale o elettronica qualificata** da parte del legale rappresentante e dal soggetto a cui si riferisce il timesheet stesso.

Ciascun timesheet (redatto secondo il format / fac-simile che sarà reso disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi nel modulo di rendicontazione) dovrà indicare per ciascuna unità di personale assegnata al Piano di attività e rendicontata il numero di ore lavorate mensilmente e la descrizione delle attività svolte in attuazione del Piano nel periodo rendicontato, coerentemente con la Relazione intermedia/finale dettagliata sui risultati e gli obiettivi conseguiti e nel rispetto del numero massimo di ore mensili previste dal contratto riferimento. La tracciabilità delle ore rendicontate è da garantire ai fini del controllo presso la sede del Cluster.

Si ricordano inoltre le condizioni generali di ammissibilità delle spese rendicontabili nella voce di costo di Personale, specificate al punto del bando B.3 *Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità*:- il limite massimo per ciascun addetto di 1.720 ore annue (intendendo l'annualità come un periodo continuativo rendicontato a partire dal primo mese di lavoro più i successivi 11 mesi) non deve essere superato comprendendo anche le eventuali ore lavorate dal medesimo addetto su altri bandi rendicontati con gli stessi costi standard nel medesimo periodo e nel rispetto del

numero massimo di ore mensili previste dal contratto collettivo di riferimento per il CTL o eventualmente previste da altre tipologie di contratti. In caso di contratti e collaborazioni part time questo massimale deve essere ridotto in maniera proporzionale;
- non devono essere incluse tra le ore lavorate e imputate al Piano di attività le eventuali assenze per permessi di qualunque natura, ferie o malattia e straordinari non retribuiti;
- le ore imputabili al Piano di attività decorrono dalla data di formale assegnazione al medesimo tramite ordine di servizio o lettera di incarico o similari;
- sono ammissibili anche le spese di personale relative a rapporti di lavoro già in essere al momento della data di avvio del Piano di attività, purché formalmente assegnato al Piano di attività tramite ordine di servizio o lettera di incarico o similari;
- è ammissibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile nel rispetto della normativa vigente;
- in questa voce di spesa non possono essere imputati costi riferiti a ricerca contrattuale nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- non saranno validate in sede di verifica della rendicontazione le spese sostenute dal CTL per personale non assegnato al Piano di attività tramite ordine di servizio o lettera di incarico.

FAQ 4 – Monitoraggio dei risultati

Con riferimento alla sezione D.5 – Monitoraggio dei risultati del Bando, si chiede di chiarire il perimetro soggettivo e oggettivo del monitoraggio richiesto, tenuto conto che i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono i Cluster Tecnologici Lombardi. In particolare, si chiede di precisare:

4. Se il monitoraggio ricade esclusivamente in capo al CTL beneficiario, senza prevedere obblighi di rendicontazione, verifica o controllo a carico delle imprese associate;
2. come debbano essere interpretati e valorizzati i seguenti indicatori di risultato indicati al punto D.5 del Bando:

- Numero di imprese sostenute (di piccole e medie dimensioni);
- Numero di imprese che collaborano con organismi di ricerca;
- Agevolazione concessa (in euro);

3. se tali indicatori debbano intendersi come indicatori aggregati di output e outcome del Piano di attività, rilevati dal Cluster beneficiario, senza estendere attività di monitoraggio o obblighi informativi alle singole imprese associate, anche nel periodo di cinque anni successivi all'erogazione del saldo.

RISPOSTA DG URI:

Al punto del bando D.1 *Obblighi dei soggetti beneficiari*, tra gli obblighi informativi, è riportato che i Cluster sono tenuti a rendersi disponibili ad essere contattati per partecipare ad attività di monitoraggio relative alla misura svolte da Regione Lombardia o da altro soggetto dalla stessa incaricato fino a 5 anni dalla erogazione del saldo successiva alla conclusione del Piano.

Al punto D.5 *Monitoraggio dei risultati* del bando è indicato inoltre che:

I CTL sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia, per effettuare il monitoraggio dei Progetti finanziati, svolto da Regione Lombardia o da altro soggetto dalla stessa incaricato, fino a 5 anni dalla erogazione del saldo successiva alla conclusione del Progetto.

I CTL sono tenuti altresì a fornire, tramite Sistema Informativo, alcuni dati di monitoraggio, richiesti in fase di accettazione e di richiesta di erogazione del saldo finalizzati a monitorare il contributo che i progetti forniscono all'attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente.

Si conferma quindi che gli obblighi informativi e di monitoraggio sono esclusivamente in capo a ciascun cluster beneficiario, senza estendere attività di monitoraggio o obblighi informativi alle singole imprese associate, anche nel periodo di cinque anni successivi all'erogazione del saldo."

Si evidenzia inoltre che:

- l'impatto atteso delle attività (nell'ambito del Criterio 1 - Qualità tecnica della proposta di Piano di attività);

- la rilevanza dei risultati attesi (nell'ambito del Criterio 2 - Grado di sviluppo);

sono elementi di valutazione di merito delle domande presentate sul bando e, a tale scopo, nel fac-simile della Proposta di piano di attività sono da specificare, per ciascuna attività del piano, l'impatto e il risultato atteso.

Questi elementi sono da monitorare da parte del Cluster nel corso dell'attuazione del piano e saranno oggetto di rendicontazione intermedia e finale da parte del Cluster.

Si precisa infine che gli indicatori specificati nel bando al punto D.5 *Monitoraggio dei risultati* (N. di imprese sostenute, Agevolazione concessa, N. di imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca) saranno invece monitorati da Regione Lombardia, al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato del bando.